

COPIA



COMUNE DI LESSOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11

OGGETTO: **Modifica regolamento polizia mortuaria. Approvazione**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **Ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **12:00** , nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in **sessione ordinaria** il Consiglio Comunale in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME-CARICA	PRESENTE
1. CAFFARO Elena - Presidente	Sì
2. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere	Sì
3. BREGOLIN Davide - Consigliere	Sì
4. MELAN Renzo Lori - Consigliere	No
5. FONZETTO Silva - Consigliere	No
6. GALISSE Valter - Consigliere	Sì
7. OBERTO TARENA Devis - Consigliere	No
8. BOGNETTI Maria Teresa - Consigliere	Sì
9. VIERIN Silvana - Consigliere	Sì
10. ALBERGA Elia Antonio - Consigliere	Sì
11. ZAPPATERRA Davide - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Presente l'Assessore esterno Dagassolemi Walter.

Assente l'Assessore esterno Stabile Emiliano.

Assume la presidenza il Sig. **CAFFARO Elena** – Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Eugenio VITERBO**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R.285/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legislazione regionale vigente;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 285 del 10.09.1990 e ss.mm.ii.;
- la legge 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 3 agosto 2011, n. 15 recante “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);
- la Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 61 – 10542 Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’): approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori;

PREMESSO che questo Comune è dotato di Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02/04/2004 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2019;

RICHIAMATO in particolare l’art. 2 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” e ss.mm.ii. che in tema di conservazione di ceneri al comma 4 prevede che « *Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 , i privati e gli enti possono provvedere anche all’inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili*»;

DATO CHE è ammessa l’inumazione delle urne cinerarie unicamente nelle aree avute in concessione ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990, con ciò escludendosi l’ipotesi della conservazione nelle sepolture ad inumazione in campo comune, secondo il principio dell’individualità della sepoltura di cui all’art. 74 del D.P.R di cui sopra;

RITENUTO di procedere ad una parziale modifica ed integrazione del suddetto Regolamento comunale per quanto riguarda gli articoli 80 e 90 e, segnatamente, al comma 2 dell’art. 80 e al comma 2 dell’art. 90 , in raccordo con la citata disciplina regionale, prevedendo le modifiche e le integrazioni messe in evidenza come segue:

Art. 80

1. *Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.*
2. *Nel cimitero è predisposto un edificio per accogliere queste urne. **Le urne cinerarie possono essere tumulate nelle specifiche strutture comunali date in concessione (cellette o loculi), nonché tumulate o inumate anche in spazi dati in concessione ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 ad enti morali o privati. L’inumazione di urne cinerarie può avvenire a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.***
3. *Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Unità Sanitaria Locale nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.*
4. *Il cimitero è dotato di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.*

Art.90

1. *Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree:*
 - a. *per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.*
 - b. *Per sepolture unicamente a sistema di inumazione per famiglie e collettività.*
2. *Nelle aree avute in concessione, per le sepolture a sistema di inumazione, per il periodo di 99 anni, le famiglie e/o le collettività, potranno procedere alla inumazione progressiva di propri congiunti purché siano trascorsi almeno 15 anni dalla inumazione della salma precedente nella stessa fossa e che non vengano eseguite inumazioni nei 15 anni precedenti la scadenza della concessione. In assenza, in dette aree, di parte di campo da destinarsi ad ossario i resti mortali rinvenuti per esumazione potranno essere, se i concessionari non provvedano altrimenti, destinati all'ossario comune. I residui del feretro, rinvenuti a seguito di esumazione in dette aree, saranno smaltiti a spese dei concessionari. **In ogni area avuta in concessione per le sepolture a sistema di inumazione, indipendentemente dalla presenza del feretro, potranno essere collocati anche una sola cassetta di resti ossei oppure una sola urna cineraria a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.***
3. *Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.*

EVIDENZIATO che la modifica in parola al Regolamento non necessita di trasmissione dello stesso al competente settore ASL – dipartimento di prevenzione – servizio di igiene e sanità pubblica per la resa del prescritto parere, perché in conformità a quanto prescritto dalla Regione Piemonte, come da L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 cit.;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

Con n. 8 voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. DI MODIFICARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento comunale di Polizia mortuaria, modificando il comma 2 dell'art. 80 e di il comma 2 dell'art. 90, come dalle integrazioni che si mettono in evidenza:

Art. 80

 1. *Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.*
 2. *Nel cimitero è predisposto un edificio per accogliere queste urne. **Le urne cinerarie possono essere tumulate nelle specifiche strutture comunali date in concessione (cellette o loculi), nonché tumulate o inumate anche in spazi dati in concessione ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 ad enti morali o privati.. L'inumazione di urne cinerarie può avvenire a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.***
 3. *Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.*
 4. *Il cimitero è dotato di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.*

Art.90

1. *Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree:*
 - a. *per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.*
 - b. *Per sepolture unicamente a sistema di inumazione per famiglie e collettività.*
2. *Nelle aree avute in concessione, per le sepolture a sistema di inumazione, per il periodo di 99 anni, le famiglie e/o le collettività, potranno procedere alla inumazione progressiva di propri congiunti purché siano trascorsi almeno 15 anni dalla inumazione della salma precedente nella stessa fossa e che non vengano eseguite inumazioni nei 15 anni precedenti la scadenza della concessione. In assenza, in dette aree, di parte di campo da destinarsi ad ossario i resti mortali rinvenuti per esumazione potranno essere, se i concessionari non provvedano altrimenti, destinati all'ossario comune. I residui del feretro, rinvenuti a seguito di esumazione in dette aree, saranno smaltiti a spese dei concessionari. **In ogni area avuta in concessione per le sepolture a sistema di inumazione, indipendentemente dalla presenza del feretro, potranno essere collocati anche una sola cassetta di resti ossei oppure una sola urna cineraria a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.***
3. *Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.*

Inoltre,

con apposita votazione : n. 8 voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

In esecuzione all'articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono di seguito trascritti integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione:

Parere di regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Filippo CHASSEUR

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Ingrid MAZZARINO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to CAFFARO Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Eugenio VITERBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29-mar-2022

Lì, 29-mar-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to CLEMENTE Dott.ssa Sandra

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
MAZZARINO Dott.ssa Ingrid

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-mar-2022

DIVENUTA ESEGUIBILE

X Per l'immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to MAZZARINO Dott.ssa Ingrid